

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

44/2010

AGLI ENTI ASSOCIATI

**INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI**

**INDICE**

<b>Ricognizione delle regole e dei limiti assunzionali per gli Enti Locali alla luce dell'attuale quadro normativo</b>	<b>2</b>
<b>Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) in sostituzione delle "Dichiarazione di inizio attività – DIA" – Comunicato della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia dell'8 ottobre 2010</b>	<b>4</b>
<b>Indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – Circolare ministeriale n. 35 dell'8 ottobre 2010</b>	<b>5</b>
<b>Finanza Locale, contributi ordinari – Comunicato del 7 ottobre 2010 del Ministero dell'Interno</b>	<b>6</b>
<b>A partire dal 2 novembre 2010 l'F24 enti pubblici si estende a tutti i tributi, contributi e premi – Istruzioni e codici per compilare il modello – Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2010</b>	<b>6</b>
<b>Possibilità per le stesse persone di far parte di più organismi indipendenti di valutazione in enti di piccole dimensioni – Deliberazione CIVIT n.107/2010</b>	<b>7</b>

## **Ricognizione delle regole e dei limiti assunzionali per gli Enti Locali alla luce dell'attuale quadro normativo**

Il vigente quadro normativo in materia di assunzioni e di spesa di personale è incentrato sul principio dell'obbligo della riduzione della spesa di personale e sul divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Per i restanti enti invece è possibile procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (a partire dal 2011).

Inoltre in materia di spese per il personale (degli enti locali che soggiacciono ai vincoli del patto di stabilità interno), esistono due vincoli fondamentali:

- 1) gli enti locali, oltre a dover rispettare i vincoli posti dal patto di stabilità interno, devono altresì assicurare la riduzione della spesa del personale (commi 557, 557 bis e 557 ter dell'art. 1 della legge 296/2006);
- 2) L'obbligo di ridurre il tetto di spesa del personale deve essere posto in relazione al volume generale delle spese correnti dell'ente locale (art. 76 D.L. n. 133/08, come convertito nella legge n. 112/08).

La sezione regionale di controllo per la Lombardia si è recentemente espressa, in relazione ad un quesito di un ente locale in ordine alla corretta applicazione delle recenti disposizioni di cui alla Legge 122/2010 di conversione del D.L. n. 78 del 2010, nella materia di assunzioni e conseguenti limiti di spesa, proponendo una ricognizione dell'attuale quadro normativo ed esemplificando i tre casi possibili.

- a) Enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno.
- b) Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno in cui la spesa del personale è pari o superiore al 40% della spesa corrente.
- c) Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno in cui la spesa del personale incide in misura inferiore al 40% della spesa corrente.

Vediamoli nel dettaglio:

### Enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno.

In questa ipotesi vige un divieto assoluto per l'ente locale di procedere a nuove assunzioni, anche se volte a reintegrare personale cessato, in quanto opera la sanzione-limitazione amministrativa sancita dal comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 (sulla interpretazione di detta norma si veda la delibera di questa sezione n. 672/pareri/2010 del 17 giugno 2010).

Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno in cui la spesa del personale è pari o superiore al 40% della spesa corrente.

Il legislatore statale vieta agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Il D.L. n. 78/10, con riferimento agli enti locali riconducibili a queste ipotesi, è ancora più stringente sotto un duplice profilo. Da un lato, riduce ulteriormente la percentuale di incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente; infatti, la soglia di incidenza del 40% opera solo a partire dal 1° gennaio 2011, mentre prima di quella data continua a trovare applicazione la soglia del 50% di cui alla precedente formulazione del comma 7 dell'art. 76 l. n. 112/08. Dall'altro lato, sanziona l'ente locale che non rispetta detto divieto; in particolare, a partire dal 31 maggio 2010, ai sensi del comma 557 *ter*, l'ente che non rispetta il divieto di assunzione per lui operante, soggiace alla sanzione-limitazione tipizzata dal comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008.

Enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno in cui la spesa del personale incide in misura inferiore al 40% della spesa corrente.

Con riferimento a questa categoria di enti, la manovra finanziaria adottata dal legislatore nel corso dell'anno 2010 (D.L. n. 78/10 e relativa legge di conversione L. n. 122/10), ha inciso in modo ancor più rilevante, anche se le limitazioni introdotte opereranno solo a partire dal 1° gennaio 2011.

In questo periodo di transizione, dunque, è doveroso precisare quanto segue.

Fino al 31 dicembre 2010, gli enti locali, in cui la spesa del personale incide in misura inferiore al 50% della spesa corrente (art. 76 comma 7 *ante* L. 122/10), possono procedere all'assunzione di nuovo personale purchè ciò non determini un aumento del volume della voce della spesa per il personale in termini assoluti (comma 557).

A partire dal primo gennaio 2011, gli enti locali, in cui la spesa del personale incide in misura inferiore al 40% della spesa corrente, possono procedere all'assunzione di nuovo personale solo al fine di reintegrare le vacanze per il personale cessato nell'anno 2010, «nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente».

In altri termini, a partire dal primo gennaio 2011, i "restanti enti" (ovvero, gli enti locali in cui la spesa per il personale incide in misura inferiore al 40% sulla spesa corrente), possono procedere solo ad una parziale reintegrazione dei dipendenti cessati nell'anno precedente, nel limite del 20% della spesa corrispondente (art. 76 comma 7 come novellato dalla L. 122/10), purchè ciò non determini comunque un aumento del volume della voce della spesa per il personale in termini assoluti (comma 557).

Qualora l'ente locale non dovesse rispettare dette prescrizioni, anche in questa ipotesi trova applicazione il comma 557 *ter* che prevede l'operatività della sanzione-limitazione tipizzata dal comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008.

## **Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) in sostituzione delle “Dichiarazione di inizio attività – DIA” – Comunicato della Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia dell’8 ottobre 2010**

A più di due mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa che introduce Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA , in sostituzione della Dichiarazione di inizio attività - DIA, è ancora evidente la necessità di chiarire la portata innovativa della norma in questione.

La legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n. 78, ha introdotto infatti una nuova disciplina in materia di semplificazione che ha posto da subito dubbi e problemi per quanto attiene specificamente al settore dell'edilizia.

In materia interviene la Regione Lombardia che con un comunicato diffuso sul sito internet della Direzione Generale Territorio e Urbanistica sostiene che è *"Risolta in senso positivo la prima importante questione e cioè l'applicabilità della nuova disciplina anche all'edilizia, il Ministero ha chiarito che la SCIA può sostituire solo la DIA "ordinaria", non anche la DIA alternativa al permesso di costruire, particolarmente estesa nella nostra legislazione regionale. Questo importante chiarimento interpretativo fornito dal Ministero sostanzialmente fa salvo il regime giuridico in materia di procedure edilizie che Regione Lombardia ha consolidato con successo da oltre un decennio e che risulta fondato, come noto, sull'alternatività pressoché totale tra permesso di costruire e DIA"*.

Il comunicato prosegue con l'esemplificazione delle cinque le procedure edilizie operative a far tempo dal 31 luglio 2010 per i diversi interventi, secondo la seguente articolazione:

1. Permesso di costruire per tutti gli interventi edilizi, nonché per i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 52, comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005;
2. Denuncia di inizio attività (DIA) alternativa al permesso di costruire di cui al punto 1), fatta eccezione per gli interventi di cui al p.to 3, assoggettati in via principale a SCIA, nonché per i nuovi fabbricati in zona agricola e per i mutamenti di destinazione d'uso di cui all'art. 52, comma 3 bis, della L.R. n. 12/2005, assoggettati unicamente al permesso di costruire;
3. SCIA per tutti gli interventi non previsti dagli artt. 6 e 10 (per quanto, quest'ultimo, disapplicato in Regione Lombardia) del D.P.R. n. 380/2001, più precisamente: - interventi di manutenzione straordinaria non liberalizzati, ovvero eccedenti rispetto alla previsione di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001, - interventi di restauro e di risanamento conservativo, - interventi di ristrutturazione edilizia "leggera", ovvero non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380/2001;
4. Comunicazione asseverata per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 6, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 380/2001;

5. Comunicazione per le opere di cui all'art. 6, comma 2, lett. b) - c) - d) - e) del D.P.R. n. 380/2001.

Per quanto riguarda specificamente la nuova disciplina della SCIA, applicabile nell'ambito sopra delineato (p.to 3), si precisa che, nel caso di interventi da realizzarsi in zona soggetta a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, alla SCIA deve essere allegato lo specifico atto di assenso dell'ente preposto alla tutela del vincolo, atto di assenso che non può essere sostituito da SCIA. Si richiama l'attenzione sugli adempimenti dovuti nel caso di interventi da realizzarsi in ambito non sottoposto a vincolo paesaggistico e sempre che incidano sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici: i relativi progetti sono soggetti all'esame di impatto paesistico previsto dal P.T.R. (vedi artt. 35 e ss., Parte 3, Piano Paesaggistico e DGR. n. 11045/2002).

In tal caso, se il progetto rimane sotto la soglia di rilevanza, alla SCIA deve essere allegato l'esame di impatto paesistico, sopra soglia deve essere acquisito, preliminarmente alla presentazione della SCIA, il giudizio di impatto paesistico con parere obbligatorio della Commissione per il paesaggio.

Relativamente agli interventi previsti dalla L.R. n. 13/2009, in materia di rilancio dell'edilizia, trattandosi di iniziative contemplate da una disciplina avente carattere speciale e derogatorio, la SCIA non trova applicazione, rimanendo pertanto confermati gli specifici disposti procedurali della stessa L.R. 13 (art. 2, comma 4; art. 3, comma 8; art. 4, comma 3).

Da ultimo, per quanto riguarda le DIA edilizie presentate prima del 31 luglio 2010, quand'anche a tale data non risultasse decorso il termine di trenta giorni previsto per l'esercizio del potere inibitorio dal parte dell'amministrazione, il Ministero ha chiarito che rimangono operative, salva la possibilità per il privato di avvalersi degli effetti della sopraggiunta disciplina presentando per il medesimo intervento una SCIA, ovviamente se l'intervento rientra tra quelli passibili di SCIA (p.to 3 sopra dettagliato).

<p><b>Indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – Circolare ministeriale n. 35 dell'8 ottobre 2010</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35 dell'8 ottobre 2010, fornisce importanti indicazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

In particolare la circolare affronta le questioni legate alla validità temporale del DURC nell'ambito degli appalti pubblici la quale, sia sulla base della più recente giurisprudenza che delle interpretazioni dell'Autorità di Vigilanza, è indicata come pari a 3 mesi.

Stessa validità è riconosciuta inoltre ai documenti rilasciati ai fini dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'albo fornitori.

Diversa durata è invece riconosciuta per il DURC rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi (validità mensile ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.M. 24 ottobre 2007).

Il testo integrale della circolare è reperibile su:

[http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101008\\_Circolare35.htm](http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Notizie/20101008_Circolare35.htm)

### **Finanza Locale, contributi ordinari – Comunicato del 7 ottobre 2010 del Ministero dell'Interno**

Il Ministero dell'Interno rende noto che l'erogazione della terza rata del contributo ordinario dell'anno 2010 è stata disposta in acconto nella misura del 96 per cento della spettanza annuale.

Il pagamento del saldo verrà disposto dopo l'assegnazione dei necessari fondi di bilancio già richiesti al Ministero dell'economia e delle finanze.

### **A partire dal 2 novembre 2010 l'F24 enti pubblici si estende a tutti i tributi, contributi e premi – Istruzioni e codici per compilare il modello – Comunicato dell'Agenzia delle Entrate del 7 ottobre 2010**

L'Agenzia delle Entrate rende noto che sono state pubblicate le risoluzioni n.ri 96/E, 97/E, 98/E e 101/E che spiegano come compilare l'F24 enti pubblici.

Infatti dal 2 novembre 2010 la delega di pagamento dovrà essere usata dagli enti e dalle amministrazioni dello Stato che rientrano nel sistema di tesoreria unica per versare, oltre ai tributi erariali amministrati dall'Agenzia, anche i contributi previdenziali e pensionistici dovuti all'Inps e all'Inpdap, nonché i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a favore dell'Inail.

Per i tributi erariali gestiti dall'Agenzia invece è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2010 durante il quale sarà possibile continuare a usare il vecchio sistema.

Ulteriori informazioni su <http://www.agenziaentrate.it>

**Possibilità per le stesse persone di far parte di più organismi indipendenti di valutazione in enti di piccole dimensioni – Deliberazione CIVIT n.107/2010**

Con la deliberazione in oggetto, la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche ha integrato il contenuto della precedente deliberazione n. 4/2010 precisando che ad integrazione e modificazione della delibera n. 4/10, le esclusività ivi previste non operano quanto alla nomina di componente degli organismi indipendenti di valutazione se si tratti di più incarichi in enti di piccole dimensioni che trattano problematiche affini.

Bergamo, 11 ottobre 2010

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord